



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

1 GIUGNO 2022

CIRCOLARE CLIENTI 2022 NR. 15

OGGETTO: ABBANDONO DELL'ESTEROMETRO

PREMESSA

Manca sempre meno all'abbandono dell'esterometro, quanto meno nella forma della comunicazione cumulativa. Sarà sostituito dall'invio puntuale dei dati tramite il tracciato della fattura elettronica, prestando particolare attenzione alle codifiche e alle tempistiche da rispettare.

1. NUOVA MODALITA' DI INVIO

Dal 1° luglio, salvo proroghe dell'ultim'ora, tutti i soggetti saranno tenuti all'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere attraverso il formato utilizzato per gestire la fattura elettronica.

La prima novità consiste nella modalità d'invio delle informazioni: **fino al 30 giugno è massivo in relazione alle operazioni del trimestre solare**, mentre **dal 1° luglio i dati di ogni operazione saranno inviati singolarmente, tramite il file Xml in uso nell'ambito della fatturazione elettronica**.

Tuttavia, **questo non significa che gli operatori debbano necessariamente aderire a tale impostazione e utilizzare il formato elettronico in caso di operazioni con soggetti non residenti** (né per gli acquisti interni soggetti a reverse charge).

Sia dal lato attivo che da quello passivo, è infatti possibile continuare a gestire le fatture su "carta", salvo poi **procedere con l'invio dei dati ai fini esterometro**. Fatturazione (e registrazione) delle operazioni e comunicazione dei dati continuano pertanto a essere adempimenti distinti, assoggettati a regole differenti, in special modo per quanto concerne le tempistiche e le sanzioni applicabili.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

2. REGIME SANZIONATORIO

Dal punto di vista sanzionatorio, si distingue a seconda che l'errore consista in una **mera omissione o ritardo dell'esterometro** (2 euro a fattura con un massimo di 400 euro mensili, con riduzione alla metà se la regolarizzazione avviene entro i 15 giorni successivi) ovvero una **violazione in merito all'emissione e/o registrazione delle fatture attive/passive**. Nulla potrà infatti essere eccepito se, pur commettendo una violazione dell'esterometro, l'adempimento "sostanziale" è stato correttamente eseguito in modalità analogica.

3. FATTURAZIONE "ESTERA"

Dal 1° luglio anche coloro che intendono gestire le fatture estere in modalità cartacea, devono **abbandonare i codici «tipo documento» riservati all'esterometro**. Per esempio, non dovranno essere più utilizzati i codici TD10, per le fatture di acquisto intracomunitario di beni, e TD11, per quelle di acquisto intracomunitario di servizi. Al loro posto, andranno indicati i codici previsti per le fatture elettroniche, rispettivamente, **TD18 e TD17**.

Diverso è il caso degli **acquisti di beni da San Marino senza indicazione dell'imposta**. L'articolo 8 del decreto 21 giugno 2021 prevede infatti che **l'assolvimento dell'Iva debba avvenire (sempre) con le modalità previste dalle Entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche, ossia utilizzando il TD19 e indicando l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità**.

Nessuna novità infine per le operazioni passive extraterritoriali, per le quali **le Entrate richiedono**, a meno di ripensamenti, **la comunicazione dei dati**. Nonostante la loro ininfluenza sia ai fini dell'imposta che dell'eventuale dichiarazione precompilata, per gli acquisti di servizi va utilizzato il tipo documento TD17 mentre per i beni il TD19, valorizzando per entrambi il codice natura N2.2.

Per le operazioni verso privati in regime OSS, si potrebbe sostenere che, per completare l'esonero dagli adempimenti Iva (fatturazione in primis), non vada compilato neppure l'esterometro. Serve però una conferma ufficiale.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)